

REGIONE PIEMONTE

L.R. 13 luglio 2015, n. 16.

Istituzione del Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 16 luglio 2015, n. 28, S.O. n. 1.

Art. 1 Istituzione del Comune di Borgomezzavalle.

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella, in Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
 2. Il territorio del Comune di Borgomezzavalle è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Seppiana e di Viganella, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A).
-

Art. 2 Decadenza organi e nomina commissario.

1. Alla data di istituzione del Comune di Borgomezzavalle i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali decadono.
 2. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Borgomezzavalle, a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate dal Commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.
 3. Il commissario è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'*articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
-

Art. 3 Eventi successivi alla fusione.

1. Alla data di istituzione del Comune di Borgomezzavalle gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Borgomezzavalle le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione, in carica al momento dell'estinzione, nel Comune di Viganella.

2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.

3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4 Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici.

1. Il Comune di Borgomezzavalle subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.

2. Il personale dei comuni originari è trasferito al Comune di Borgomezzavalle.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

4. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, a decorrere dall'anno di istituzione confluiscono nel bilancio del Comune di Borgomezzavalle, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5 Sede del comune.

1. Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all'*articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del Comune di Borgomezzavalle è situata presso la sede dell'estinto Comune di Viganella.

Art. 6 Statuto e regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

1. Gli organi del Comune di Borgomezzavalle, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

2. Lo statuto del Comune di Borgomezzavalle prevede, ai sensi dell'*articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000*, adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi a favore degli abitanti dei comuni oggetto di fusione.

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, in assenza di statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento del Consiglio comunale del Comune di Viganella vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

Art. 7 Vigenza degli atti.

1. Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2015 restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Borgomezzavalle.

2. Le determinazioni assunte dal commissario, restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Borgomezzavalle.

Art. 8 Delega alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

1. I rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Borgomezzavalle sono definiti dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola nell'ambito dei criteri di cui all'*articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51* (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 9 Contributi regionali.

1. Ferma restando la contribuzione prevista per le fusioni di comuni dalla normativa statale vigente, la Regione eroga incentivi finanziari al comune istituito a seguito di fusione nella misura e per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'*articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11* (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

Art. 10 Deroga all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali.

1. Il Comune di Borgomezzavalle è esentato, per un mandato elettorale, dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali, derivanti dall'*articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

Art. 11 Disposizioni contabili.

1. Il Comune di Borgomezzavalle:

a) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'interno ai sensi della normativa statale vigente;

b) ai fini dell'applicazione dell'*articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000*, per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

2. Il Comune di Borgomezzavalle può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

Art. 12 Disposizioni finanziarie.

1. Per il contributo una tantum al Comune di Borgomezzavalle quantificato nell'anno finanziario 2016 in euro 81.750,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito dell'Unità Previsionale di Base (UPB) A13011 del bilancio pluriennale 2015-2017 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima UPB.

2. Per il contributo annuale al Comune di Borgomezzavalle stimato, a partire dall'esercizio finanziario 2016, per ciascun anno delle cinque annualità in euro 8.661,00, in termini di competenza, ricompreso nell'ambito dell'UPB A13011 del bilancio pluriennale 2015-2017, si fa fronte con le risorse allocate nella medesima UPB.

Art. 13 Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Allegato A

(...)